

Allegato A)

PROVINCIA DI AREZZO

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO NELLE SOCIETA' "IN HOUSE"

(ai sensi delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 175/2016)

INDICE

Articolo 1 - Controllo analogo – Oggetto e finalità

Articolo 2 – Modello di governance ed obblighi informativi

Articolo 3 – Indirizzi programmatici ed esercizio delle funzioni di controllo nei confronti delle società
“in house”

Articolo 4 – Rappresentanti della Provincia negli organi di amministrazione delle società partecipate
ed insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità

Articolo 5 – Obblighi specifici delle società

Articolo 6 – Obblighi dei rappresentanti della Provincia di Arezzo nominati in società *“in house”*

Articolo 1

Controllo analogo – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento:

- a) disciplina le attività di vigilanza e di controllo analogo, come definito dall'art. 2 del D.Lgs. 175/2016, esercitate dalla Provincia di Arezzo sulle società "*in house*", di cui all'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 175/2016, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative comunitarie e nazionali ed allo scopo di regolamentare la tipologia e le modalità di circolazione delle informazioni tra l'Amministrazione provinciale e gli organi amministrativi di dette società;
 - b) individua i comportamenti degli organi delle società partecipate "*in house*", nei confronti della Provincia di Arezzo, e le diverse competenze degli organi dell'Amministrazione provinciale in un'ottica di governance;
 - c) garantisce la costante separazione tra potere politico di governance della Provincia e gestione dei servizi di spettanza della società.
2. Nel caso di "controllo analogo congiunto", come definito dall'art. 2 del D.Lgs. 175/2016 e dall'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la Provincia promuove, fra gli Enti interessati, la definizione di modelli di governance tesi al raggiungimento dei medesimi obiettivi, anche mediante gli strumenti previsti dall'art. 16, comma 2 del D.Lgs. 175/2016.

Articolo 2

Modello di governance ed obblighi informativi

1. Il modello di governance disciplina le relazioni con gli organi sociali della società "*in house*"; esso definisce un organico sistema di programmazione e controllo attraverso il quale la Provincia esercita in modo efficace il proprio ruolo di indirizzo e controllo.
2. La Provincia assume atti e comportamenti idonei a far recepire le seguenti clausole di governance:
 - l'organo amministrativo della società trasmette alla Provincia, entro il 28 febbraio di ogni anno, il budget per l'esercizio in corso;
 - la Provincia può richiedere la convocazione di un'Assemblea dei soci per valutare i documenti di cui al punto precedente, al fine di accertare che gli stessi siano in linea con gli obiettivi dell'Amministrazione;
 - il Rappresentante Legale della società trasmette alla Provincia le comunicazioni e gli ordini del giorno del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci, contestualmente all'invio degli stessi ai Consiglieri ed ai Soci, nonché i relativi verbali, entro 10 giorni dalla loro approvazione;

- la Provincia, per il tramite del Rappresentante Legale, può richiedere, in qualunque momento, la convocazione del Consiglio di Amministrazione al fine di consultare tale organo in ordine a questioni specifiche, facendo esplicita richiesta al Presidente del C.d.A. della società;
 - la Provincia ha la facoltà, tramite il proprio rappresentante all'uopo nominato, di partecipare, come uditore, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della società. Il rappresentante nominato dovrà relazionare agli organi dell'Amministrazione sui lavori del Consiglio;
 - il Rappresentante Legale della società trasmette alla Provincia, almeno 15 giorni lavorativi prima della data fissata per la sua approvazione in Assemblea, la bozza del Bilancio di esercizio. Copia del Bilancio approvato deve essere trasmessa alla Provincia entro 15 giorni dalla sua approvazione.
3. La società è tenuta ad individuare e comunicare alla Provincia i referenti competenti per le singole attività, al fine di facilitare, con spirito di collaborazione, lo scambio di informazioni e dati nei tempi richiesti dalla Provincia.
4. Il Rappresentante Legale della Provincia, o suo delegato, ha libero accesso ai locali della società e può richiedere l'accesso alle informazioni sulla gestione.
5. Negli atti di affidamento tra la Provincia e la società saranno definite modalità mediate le quali effettuare la verifica dell'andamento dei servizi affidati, nonché degli aspetti economici finanziari riguardanti lo stato dei pagamenti.

Articolo 3

Indirizzi programmatici ed esercizio delle funzioni di controllo nei confronti delle società
"in house"

1. In relazione alla specificità degli atti societari, gli organi provinciali operano attraverso il sotto indicato riparto di competenze:
- a. Consiglio Provinciale
- Il Consiglio Provinciale, oltre alle competenze individuate espressamente dalla legge e dallo Statuto, esprime le proprie funzioni mediante l'approvazione di Deliberazioni in materia di indirizzo e di controllo sulle società partecipate, l'approvazione del Bilancio Consolidato e la presa d'atto del Rapporto annuale sulle Società partecipate.
- b. Presidente
- Il Presidente, nella sua qualità di legale rappresentante della Provincia:
- promuove e/o partecipa direttamente, o tramite suo delegato, all'Assemblea delle società partecipate ed esprime il proprio voto sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Provinciale;
 - designa, con proprio Decreto, gli amministratori ed i componenti del Collegio sindacale, secondo le modalità previste dallo Statuto delle società partecipate.

Articolo 4

Rappresentanti della Provincia negli organi di amministrazione delle società partecipate ed insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità

I rappresentanti della Provincia, negli organi di amministrazione delle società

partecipate, agiscono nel rispetto delle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e dichiarano, all'atto della nomina, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità ed inconfiribilità previste dalla normativa vigente e dal D.Lgs. n. 39/2013.

Articolo 5 Obblighi specifici delle società

1. La società, nei propri documenti di programmazione, si conforma agli indirizzi generali fissati dal Consiglio Provinciale nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e nella sua eventuale nota di aggiornamento.
2. La società dovrà garantire l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge, nel rispetto dei principi stabiliti nei Regolamenti della Provincia di Arezzo, nelle seguenti specifiche materie:
 - affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi;
 - assunzioni di personale;
 - affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza;
 - diritto di accesso agli atti della società, trasparenza ed anticorruzione.
3. Le informazioni trasmesse all'Ente, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, e la Relazione sulla gestione allegata al Bilancio d'esercizio contengono specifici riscontri rispetto all'osservanza degli obblighi evidenziati ai commi precedenti.

Articolo 6 Obblighi dei rappresentanti della Provincia di Arezzo nominati in società "in house"

1. All'atto della nomina presso una società "in house", i soggetti nominati devono dichiarare di aver preso visione del presente Regolamento e di accettarne il contenuto.
2. Gli stessi si impegnano formalmente al rispetto degli indirizzi programmatici, stabiliti dal Consiglio Provinciale, ed a promuovere ed assicurare gli adempimenti previsti dal presente Regolamento.
3. I rappresentanti della Provincia, nell'organo amministrativo di ciascuna società, sono tenuti, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento, a fornire al Presidente della Provincia, e/o ai Dirigenti dei Servizi provinciali competenti, tempestiva informazione circa le eventuali operazioni non compatibili con gli obiettivi programmatici stabiliti dalla Provincia, gli eventuali scostamenti rispetto al budget approvato dall'Assemblea e la presenza di gravi situazioni economiche e finanziarie nella gestione aziendale.